

PREFAZIONE

*Andrea Mascaretti, assessore alle Aree Cittadine
e Consigli di Zona del Comune di Milano*

Sono ormai più di dieci anni che l'Unione Europea è impegnata nella promozione di politiche di integrazione capaci di favorire un sistema più trasparente e flessibile di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali acquisite. Essere cittadini europei, infatti, offre ad ognuno un'opportunità unica: la possibilità di formarsi e lavorare in un paese europeo diverso dal proprio. Questa è senza dubbio un'esperienza ineguagliabile, capace di garantire una efficiente crescita personale e di offrire la possibilità di arricchirsi culturalmente e socialmente.

Uno dei principali ostacoli per coloro che desiderano lavorare o frequentare le università e le altre istituzioni in un altro paese dell'Unione Europea oppure spostarsi da un settore all'altro del mercato del lavoro consiste nella difficoltà di vedere riconosciute e accettate le proprie qualifiche e competenze dalle leggi e dalle autorità competenti di questi paesi. Il riconoscimento del proprio percorso formativo e lavorativo è, per un giovane, di fondamentale importanza: esso rappresenta uno stimolo ad ampliare i propri confini geografici e sociali, nella consapevolezza di poter far valere le proprie competenze e professionalità acquisite nel corso degli anni. La possibilità del riconoscimento e della spendibilità transnazionale del titolo di studio posseduto permette anche la moltiplicazione delle opportunità di impiego e di qualificazione all'estero.

Dall'esperienza quotidiana del CIMEA - Centro d'Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - della Fondazione Rui, nell'ambito del progetto "One Dream, One City" ideato dalla nostra Amministrazione, è nata l'esigenza di realizzare uno strumento di facile consultazione per gli studenti e i lavoratori milanesi (ma il discorso può riguardare in maniera più ampia anche tutti gli studenti e i lavoratori italiani) che abbiano la necessità di spostarsi in altri paesi dell'Unione Europea. Poter disporre di un manuale che utilizzi un approccio di facile consultazione come questo, in cui lo studente o il lavoratore ottiene risposte chiare e complete a domande pertinenti, e che contenga una serie di testimonianze di successo professionale consente di accrescere le esperienze di mobilità e arricchire in questo modo i propri percorsi professionali e formativi.

Questo, in sintesi, il fine del presente Volume intitolato "Studiare e lavorare all'estero. Guida al riconoscimento dei titoli di studio italiani": proporsi quale strumento utile ad informare sulle modalità e le procedure di riconoscimento all'estero di titoli e qualifiche acquisite in Italia per sostenere e informare tutti coloro che intendono vivere un'esperienza di mobilità per motivi di studio o di lavoro all'interno dell'Unione Europea.

Non mi resta che augurarvi: buona fortuna!

CAPITOLO 1

IL “DIRITTO” AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

Recarsi all'estero per lavoro, studio, stage o volontariato è un'idea che affascina molti. Vivere lontano da casa e dal proprio paese, in mezzo a persone che parlano un'altra lingua, confrontarsi con una mentalità diversa, capire come si lavora in un altro paese, cercare il lavoro dove le condizioni sono più favorevoli: questi sono alcuni dei motivi che spingono a valutare l'opportunità di oltrepassare i confini nazionali. Confrontarsi con giovani di altre culture matura rapidamente la personalità e valorizza le capacità relazionali, la comunicazione, la tolleranza. Inoltre, un corso all'estero, in una scuola d'eccellenza, arricchisce il curriculum e chi offre lavoro valuta positivamente un'esperienza internazionale. Oggi la mobilità internazionale è un'opportunità da sfruttare per i giovani che vogliono fare un'esperienza all'estero. Studiare o lavorare in un altro Stato sta diventando sempre più facile, ma uno degli ostacoli continua ad essere la difficoltà di equiparazione dei titoli di studio. Nei paesi dell'Unione Europea, ad esempio, si fa molta confusione nel paragone fra lauree, bachelor, master, PhD e tanti altri. Il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio rappresenta un'esigenza sorta in seguito all'incremento nel corso del tempo dei fenomeni di mobilità, globalizzazione e di internazionalizzazione. La mobilità e gli spostamenti che questa implica comportano per le persone una notevole difficoltà di vedere riconosciute e accettate le proprie qualifiche e competenze, considerata soprattutto la diversità dei singoli sistemi nazionali di qualificazione e delle strutture di istruzione e formazione.

È possibile inquadrare il riconoscimento del titolo (accademico o professionale) come un vero e proprio "diritto"?

È utile dare risalto al fatto che il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali sia una condizione importante per facilitare il libero movimento di studenti e laureati in Europa. La Convenzione di Lisbona, accordo multilaterale, elaborato su iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa (CoE) e dell'Unesco-Regione Europa, che intende facilitare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio d'istruzione superiore fra i paesi firmatari (infra, capitolo 5), stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione a riguardo (sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile). Il diritto al riconoscimento dei titoli di studio diventa, così, proiezione del più generale diritto allo studio, per cui "un equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del diritto all'istruzione e una responsabilità della società" (Preambolo alla Convenzione di Lisbona).

Cos'è oggetto di riconoscimento da parte delle Autorità competenti?

Oggetto di possibile riconoscimento sono:

- gli studi secondari per l'accesso all'università;
- i periodi di studio all'estero;
- i cicli parziali di studi universitari;
- i titoli accademici finali;
- i titoli professionali.

Diritto al riconoscimento degli studi secondari per l'accesso all'università

Se un titolo finale di scuola secondaria consente in un paese di iscriversi all'università, esso sarà di norma accettato anche dagli altri paesi come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore, seguendo le procedure previste dalla legislazione nazionale.

Diritto al riconoscimento dei periodi di studio all'estero

I periodi di studio effettuati all'estero e gli esami sostenuti nel quadro di programmi di scambi studenteschi possono essere riconosciuti, parzialmente o totalmente, dall'ateneo di provenienza.

Diritto al riconoscimento dei cicli parziali di studi universitari

I cicli di studio - parziali o incompleti - devono essere riconosciuti all'estero con un'abbreviazione di corso e il riconoscimento dei relativi crediti. Possono essere riconosciuti anche i singoli anni di studio.

Diritto al riconoscimento dei titoli accademici finali

I titoli accademici finali possono essere riconosciuti all'estero per accedere a studi di livello più avanzato o al mercato del lavoro e delle professioni.

Diritto al riconoscimento dei titoli professionali

Qualsiasi cittadino dell'Unione Europea, pienamente abilitato a esercitare una specifica professione regolata dalla legge (medico, ingegnere, avvocato ecc.) nel proprio paese di origine, ha il diritto di esercitare la stessa anche in un altro paese membro (cosiddetto paese ospitante).



Quali sono le finalità per la richiesta di riconoscimento di un proprio titolo all'estero?

Il riconoscimento dei titoli italiani all'estero può essere richiesto per finalità differenti:

- proseguire gli studi;
- partecipare a concorsi pubblici;
- accedere ad una professione;
- trovare lavoro.

Lo studente o il professionista che ha conseguito in Italia titoli accademici o professionali ha diritto, in linea di principio, a vederli riconosciuti nel paese estero.



ATTENZIONE: È fondamentale informare l'ente estero che si occupa del riconoscimento dei titoli sullo scopo per il quale si sta richiedendo il riconoscimento della qualifica italiana: infatti esistono differenti procedure di riconoscimento che variano a seconda della finalità del riconoscimento. Una generica richiesta di veder riconosciuto il proprio titolo non è sufficiente, anche perché in alcuni contesti tale riconoscimento potrebbe risultare superfluo (ad esempio, per la maggior parte dei sistemi, quando si intenda esercitare una professione non regolata nel mercato del lavoro privato).

ERASMUS, UN'ESPERIENZA CHE TI CAMBIA LA VITA

Cristina Fasci, ventisette anni, è dottore magistrale in Comunicazione d'Impresa presso l'interfacoltà di Economia - Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nell'ambito del programma Erasmus ha svolto sei mesi di studi presso l'École Pratique des Hautes Etudes Commerciales di Bruxelles, Belgio. Le abbiamo rivolto qualche domanda con l'intento di farci capire meglio quali sono i vantaggi pratici che uno studente consegue nello svolgere un periodo di studi all'estero e, in concreto, se l'esperienza fatta all'estero viene successivamente riconosciuta dalle nostre Università.

Allora, Cristina, come è andata la tua esperienza di studentessa Erasmus?

E' senz'altro un'esperienza che ti cambia la vita! Non si tratta solo di sostenere degli esami all'estero ma di avere coraggio e partire, saper vedere nel non conosciuto immense opportunità di apprendimento e crescita, vivere e confrontarsi in un contesto diverso da quelli a cui si è abituati, abbracciare nuove culture e imparare una lingua diversa, incontrare persone interessanti...e, non ultimo, divertirsi ed immergersi in un contesto davvero europeo.

Ma che cos'è in concreto il programma Erasmus?

E' un progetto che ti permette di compiere parte degli studi presso un'università straniera di tua scelta, sostenere degli esami in loco ed ottenerne in seguito il riconoscimento nella tua università. La scelta dell'università avviene ovviamente in base al percorso di studi e alla possibilità di sostenere gli stessi esami che lo studente avrebbe dovuto sostenere nel semestre o anno in questione. Durante le fasi di assegnazione dell'università, di periodo all'estero e di rientro, lo studente è affiancato da un tutor che - come è successo a me - è sempre disponibile e presente per qualsiasi dubbio o questione amministrativa e burocratica da risolvere.

Ne vale la pena?

Absolutamente sì. Ci sono tantissime cose nuove da imparare, si diventa costantemente bersagli di nuovi e diversi stimoli. Quando torni a casa lo fai con un bagaglio molto più ricco di quello che avevi quando sei partito. E' un'esperienza che ti apre la mente, ti incuriosisce, ti dona



..... ventisette anni è
 dottore magistrale in
 Comunicazione d'Im-
 presa presso l'interfa-
 coltà di Economia -
 Lettere e Filosofia
 dell'Università Cattolica
 del Sacro Cuore di Mir-
 lano.....



Cristina Fasci

la capacità di apprezzare cose alle quali prima neanche pensavi. Non ultimo, consolidi la conoscenza di una o più lingue straniere, apportando così anche al tuo curriculum notevoli cambiamenti.

Ti hanno riconosciuto gli esami?

Sì, tutti. Tra l'altro nel mio caso è stato anche un po' più complesso, avendo avuto la mia università estera una modalità di assegnazione crediti abbastanza diversa e particolare. Ad esempio, per il riconoscimento di un esame che valeva 8 crediti qui in Italia, in Belgio ho dovuto sostenere più moduli, ovviamente pertinenti all'esame in questione, da 1 o 2 crediti l'uno, fino ad arrivare al totale desiderato. Ma avendo concordato in anticipo con i miei professori gli esami ed i moduli che avrei scelto, al rientro non c'è stato alcun problema. Ed oltre al riconoscimento degli esami, credo proprio che la mia esperienza

Erasmus sia stata riconosciuta anche in sede di commissione di laurea, valendomi una bella lode!

Ti è servita l'esperienza Erasmus?

Mi è servita moltissimo, sia a livello personale che professionale. Dopo la laurea mi ha dato con forza la voglia di partire di nuovo. Essendo impegnata nella ricerca di lavoro, noto che la mia esperienza all'estero viene valutata positivamente da diversi selezionatori – per la maggior parte degli annunci di lavoro un'esperienza di studio o lavoro all'estero è considerata un plus, e molto spesso un must! E' un'esperienza che consiglio di cuore a tutti gli studenti, sia a quelli che hanno da sempre avuto il desiderio di partire e la troveranno la cosa più naturale del mondo, sia a coloro che guardano all'idea di quest'esperienza con un po' più di timore e faranno più fatica ad entrare nell'ottica. Vi posso assicurare che, superati i timori iniziali, se ce ne sono, vivrete un'esperienza fantastica che vi cambierà la vita.

CAPITOLO 2

LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

Quando si va all'estero per studiare o lavorare ci si imbatte in sistemi diversi da quelli che ci sono più familiari.

Le differenze più evidenti si riferiscono:

- alla lingua;
- alla legislazione;
- alla regolamentazione del mercato del lavoro;
- al sistema di istruzione;
- al funzionamento degli apparati statali.



In tutti i casi di riconoscimento, la documentazione da presentare è definita dall'autorità estera competente. Per questo si deve verificare:

- a quale ufficio porre la domanda;
- quali documenti sono necessari;
- la procedura di riconoscimento più adeguata.

A quale ufficio devo porre la domanda per il riconoscimento?

Ogni paese ha uffici specifici preposti all'esame della domanda per il riconoscimento del titolo di studio. Sarebbe impossibile fornire in queste pagine un elenco esaustivo di tutte le autorità competenti. In molti paesi, però, esiste un centro nazionale d'informazione sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. Chi è interessato a veder riconosciuti all'estero i propri titoli può rivolgersi direttamente al centro d'informazione nel paese in cui intende trasferirsi per studio o lavoro: in questo modo otterrà le informazioni necessarie sulle opportunità di riconoscimento e sulle procedure previste.

Per l'elenco dei centri d'informazione si rinvia al capitolo 6 sulle reti Enic e Naric.

Quali sono i documenti necessari per richiedere il riconoscimento?

Anche sulla documentazione, non c'è una risposta univoca.

In realtà, tutto dipende dal tipo di riconoscimento che si richiede. Poiché in questa sezione ci rivolgiamo alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici, il documento necessario sarà il titolo di studio posseduto, assieme ad un certificato che attesti il percorso di studi compiuto.

Ad esempio, per ottenere il riconoscimento della laurea occorrerà la certificazione degli esami sostenuti nel corso degli anni accademici superati.



In tutti i casi di riconoscimento, questa è la regola generale, la documentazione da presentare per il riconoscimento è definita dall'autorità competente.

In campo internazionale sono stati previsti alcuni strumenti di trasparenza (documenti e procedure) per verificare l'autenticità e la comprensione dei documenti e dei titoli di studio, al fine di facilitare la mobilità dei cittadini. Tra essi ricordiamo: il *Diploma Supplement*; il sistema ECTS; la Postilla de L'Aia; la traduzione del titolo; l'attestato di conformità; l'*European Qualifications Framework*.

Che cos'è il Diploma Supplement?

Il *Diploma Supplement* (DS) o Supplemento al Diploma, è un documento allegato al titolo di studio, volto a migliorare la trasparenza internazionale e a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche.

Il suo compito è quello di fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi intrapresi e completati con successo dal soggetto menzionato nell'originale della qualifica cui tale Supplemento è allegato. Quest'ultimo non dovrà contenere alcun giudizio qualitativo, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti riguardo al riconoscimento. Si tratta di uno strumento flessibile non prescrittivo, il cui scopo è quello di far risparmiare tempo, denaro e diminuire il carico di lavoro.

Il DS è composto di otto sezioni:

- i dati anagrafici dello studente;
- le informazioni sul titolo di studio e l'università che lo ha rilasciato;
- il livello del titolo;
- il curriculum, ovvero gli esami superati e i voti ottenuti;
- gli studi ulteriori e lo status professionale cui il titolo dà accesso;
- le fonti d'informazione;
- la certificazione del titolo;
- le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

Occorre allegare al DS una descrizione del sistema nazionale universitario nell'ambito del quale il soggetto citato sul documento originale della qualifica ha conseguito la laurea.

Il DS non è un curriculum vitae, non è una sostituzione o una trascrizione della qualifica originale e non è un sistema automatico per garantire il riconoscimento.



Dal 2005, le università italiane rilasciano il Diploma Supplement a tutti i laureati del nuovo ordinamento.

Che cosa significa ECTS?

L'acronimo ECTS sta per *European Credit Transfer and accumulation System*.

Che cosa s'intende per sistema europeo di accumulazione e trasferimento crediti?

Un sistema di crediti è il modo di descrivere un programma di studi attribuendo dei crediti alle sue componenti. La definizione dei crediti può essere basata su diversi parametri: il carico di lavoro per studente, i risultati dell'apprendimento e le ore di contatto. Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è un sistema incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studi, espressi in termini di risultati dell'apprendimento e di competenze da acquisire.

In diversi paesi, europei ed extraeuropei, esistono vari sistemi nazionali di accumulo dei crediti che si basano su parametri differenti tra un sistema e l'altro e che differiscono anche in maniera sostanziale dal sistema ECTS. Ma a differenza di altri sistemi nazionali, il sistema ECTS ha un respiro per così dire sovranazionale: l'ECTS è stato introdotto nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma LLP (*Lifelong Learning Programme*), ed è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa.

Inizialmente concepito per il trasferimento dei crediti, il sistema facilitava il riconoscimento di periodi di studio all'estero, permettendo di aumentare la qualità e il volume della mobilità studentesca in ambito europeo. Negli ultimi anni l'ECTS si è evoluto in un sistema di accumulazione da utilizzare a livello istituzionale, regionale, nazionale ed europeo. Il sistema ECTS si basa sulla convinzione che 60 crediti misurino il carico di lavoro di uno studente a tempo pieno nell'arco di un anno accademico.

Il carico di lavoro di un programma di studio a tempo pieno in Europa equivale nella maggioranza dei casi a 36/40 settimane l'anno ed in tali casi un credito rappresenta un carico di lavoro variante dalle 25 alle 30 ore settimanali.

Il carico di lavoro si riferisce al tempo teorico nel quale si ritiene che uno studente medio possa ottenere i risultati di apprendimento richiesti e include il tempo dedicato ad assistere a lezioni e seminari, allo studio autonomo, alla preparazione e al sostenimento degli esami, ecc.

La ripartizione dei crediti ECTS è basata sulla lunghezza ufficiale di un ciclo di studi, quindi il carico di lavoro totale necessario per ottenere un titolo di primo livello della durata ufficiale di tre o quattro anni è espresso in 180 o 240 crediti. I crediti sono ripartiti fra tutte le attività didattiche di un programma di studi (moduli, corsi, tirocini, relazioni orali, ecc.) e riflettono la quantità di lavoro che ciascuna singola attività esige in relazione



alla quantità di lavoro totale richiesta per completare un intero anno di studi nel programma considerato, ma non riflettono il voto ottenuto dallo studente. Infatti, il sistema di votazione rimane sempre quello adottato nazionalmente, anche se è stata introdotta nel sistema ECTS una scala di votazione standard al fine di comparare i voti ottenuti in sistemi differenti.



Non esiste ancora oggi, almeno nell'ambito di tutti i paesi UE, una scala di conversione ufficiale delle votazioni nazionali.

I seguenti voti sono stati elaborati all'interno del sistema ECTS al fine di avere un parametro comune anche per quanto riguarda comparabilità di questi all'interno di sistemi differenti e quindi possono essere assegnati agli studenti che hanno superato i vari esami con esito positivo:

- A al migliore 10%
- B al successivo 25%
- C al successivo 30%
- D al successivo 25%
- E al successivo 10%

L'Italia, come molti altri paesi dell'Unione Europea, ha adottato in pieno il sistema ECTS, attribuendo ad ogni anno di corso 60 crediti, ognuno dei quali detto CFU (credito formativo universitario), equivalente a minimo 25 ore di carico di lavoro (aumentabili fino a 30 ore a discrezione degli atenei italiani).

Scale nazionali di votazione e confronto con la scala ECTS

Paese	Scala	Voto massimo	Voto minimo
ECTS	E - A	A	E
<i>Belgio</i>	10 - 20	20	10 - satisfaction
<i>Francia</i>	10 - 20	20	10 - passable
<i>Germania</i>	4.0 - 1.0	1.0	4.0 - ausreichend
<i>Italia</i>	18 - 30	30	18
<i>Regno Unito</i>	40 (3rd class) - 100 (1st class)	100 (1st class)	40 (3rd class) - pass

Cosa si intende per Postilla de L'Aia?

È una forma di autenticazione o di legalizzazione introdotta nel 1961 tra gli Stati che hanno ratificato la convenzione dell'Aia in sostituzione della legalizzazione di documenti pubblici esteri al fine di semplificare le relazioni giuridiche internazionali. La Postilla ha la forma di un quadrato delle dimensioni di 8 x 8 cm e viene apposta sugli originali dei documenti pubblici per attestarne l'autenticità. Essa rende

pertanto superfluo il coinvolgimento di funzionari consolari dello Stato destinatario del documento. La Postilla viene emessa dagli organi amministrativi se il documento è di carattere amministrativo, dai tribunali se il documento è di carattere giurisdizionale. La Postilla posta su un titolo di studio non attesta che quel titolo sia vero o che sia rilasciato da una istituzione legalmente riconosciuta, ma attesta solo che si tratta di un documento originale rilasciato con firma autentica.



La Postilla non è requisito sufficiente per dichiarare che un titolo di studio sia valido nel paese di provenienza.

A cosa serve la traduzione legale del titolo di studio?

La traduzione del titolo di studio può essere di grande importanza per i paesi nei quali l'italiano non è una lingua parificabile per importanza all'inglese o al francese, lingue maggiormente diffuse in campo internazionale (i documenti dell'Unione Europea sono spesso redatti in queste due lingue). La traduzione ha il compito di rendere maggiormente comprensibile il titolo di studio da riconoscere.

Ci sono regole particolari in merito alle traduzioni legali?

Sulle traduzioni ogni paese può usare pratiche e strumenti differenti.

Di norma è bene informarsi su quale tipo di traduzione venga richiesta per la procedura di riconoscimento. Talvolta il servizio di traduzione legale viene offerto dalle autorità diplomatiche estere in Italia o dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Altra soluzione è quella di rivolgersi a un traduttore giurato, cioè a quei professionisti che prestano giuramento in tribunale di aver tradotto rispettando fedelmente il testo originale. Le traduzioni hanno un costo professionale che varia a seconda delle lingue e della difficoltà del testo da tradurre.

Che cos'è l'attestato di conformità?

È uno strumento previsto essenzialmente per i professionisti che chiedono il riconoscimento all'estero del loro titolo professionale. È possibile che le autorità estere di un paese comunitario richiedano, per concedere la possibilità di esercitare la propria professione, la presentazione di un "attestato di conformità" come stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE. Per quanto riguarda l'Italia, questo documento è rilasciato dal ministero italiano che vigila la professione svolta e serve ad attestare l'effettivo possesso dei requisiti professionali prescritti e l'applicabilità del regime di riconoscimento previsto dalla direttiva comunitaria. Quindi, se un professionista desidera recarsi presso un altro paese, è consigliabile che si procuri questo tipo di certificazione.




Per quanto riguarda le professioni sotto il controllo del Ministero della Salute (professioni sanitarie) e quelle sotto il controllo del Ministero della Giustizia (la maggioranza delle libere professioni), le procedure per la richiesta di tali attestazioni sono illustrate ai seguenti siti web:

- *Ministero della Salute:* <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano>
- *Ministero della Giustizia:* http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

Come avviene la procedura di riconoscimento del titolo estero?


Una volta ricevuta la domanda per il riconoscimento, l'ufficio estero competente da inizio alla relativa procedura; lo schema qui proposto consente di seguire integralmente il cammino del titolo di studio dalla sua presentazione al riconoscimento ufficiale:



Che cos'è l'European Qualifications Framework - EQF?

Il Quadro europeo delle qualifiche e delle competenze, questa la versione italiana del significato di EQF, è un dispositivo di traduzione - una griglia di conversione e lettura - che consente di mettere in relazione e posizionare i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati) rilasciati nei paesi membri dell'Unione Europea. Le componenti principali dell'EQF sono costituite da 8 livelli di riferimento, descritti come "risultati di apprendimento" (una combinazione di conoscenze, abilità e/o competenze), nonché da una serie di meccanismi e principi per la cooperazione volontaria. Gli 8 livelli coprono l'intera gamma dei titoli e delle qualifiche, da quelli che riconoscono le conoscenze, le abilità e le competenze di base a quelli assegnati ai più alti livelli d'istruzione e formazione accademica e professionale.

Proponiamo uno schema riassuntivo che intende spiegare concretamente la modalità di utilizzazione dell'*European Qualifications Framework*:





Perché l'EQF?

Il Quadro europeo delle qualifiche e delle competenze è stato pensato e istituito per funzionare come un vero e proprio codice comune di riferimento, tale da consentire ai diversi Paesi europei di posizionare e rendere così leggibili i propri sistemi nazionali.

Una struttura complessa come l'EQF è stata pensata per innescare un'azione di facilitazione che si possa esprimere a più livelli e in riferimento a diverse categorie di beneficiari. Intende ovviamente facilitare gli operatori politici e le istituzioni dei diversi paesi europei, consentendo una più agevole comparazione fra sistemi. Vuole rendere più dinamico il mercato del lavoro e agevolare le imprese, che potrebbero ad esempio più facilmente considerare e valutare in modo paritario le candidature di persone provenienti da altri paesi a favore della costituzione di una forza lavoro europea mobile e flessibile. Dal punto di vista del "cittadino", il Quadro intende garantire un maggior livello di "portabilità" delle qualifiche e delle competenze in Europa, in funzione di una più ampia possibilità di vagliare le

opportunità lavorative e le proposte di istruzione e formazione dei diversi Paesi europei.

Esistono già esempi a livello nazionale di *framework*, ma tutti questi dovranno confluire in un unico schema che permetta a tutti i cittadini di individuare in modo semplice il livello e il valore del proprio titolo nazionale all'estero.

Esempio di un possibile quadro italiano dei titoli universitari:

Livello EQF	Titolo universitario
6°	Laurea
7°	Laurea Magistrale
8°	Dottorato di ricerca



Punto nazionale di coordinamento EQF Italia (presso Isfol)

Via Baglivi, 6 - 00161 Roma

Tel. 06.44590514

Fax. 0644590510

Web: <http://www.europass-italia.it/EQF.asp>

L'IMPORTANZA DI FREQUENTARE UN MASTER

Massimiliano Gaetano Onorato è un giovane e brillante dottorando presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Vanta un ottimo curriculum di studi e un'esperienza formativa all'estero, avendo frequentato un Master presso l'Università "Pompeu Fabra" di Barcellona. Gli abbiamo rivolto alcune domande in merito a questa sua esperienza per capire i vantaggi e l'importanza di frequentare un master all'estero e per approfondire il discorso riguardo al riconoscimento del proprio titolo di studio all'estero.

Raccontaci di te...che studi hai fatto?

Ho frequentato il Liceo classico "Quinto Orazio Flacco" di Potenza, conseguendo la maturità con il massimo dei voti (60/60) nel 1998. Gli studi classici sono stati fondamentali per la mia formazione umana e intellettuale e costituiscono, ancora oggi, il punto centrale di riferimento del mio approccio agli studi di Political Economy. Ho, quindi, deciso di iscrivermi all'Università Bocconi di Milano, scegliendo il Corso di laurea in Discipline economiche e sociali (DES). Qui mi sono laureato con il massimo dei voti (110/110 e lode), discutendo con il Prof. Guido Tabellini e la Prof.ssa Eliana La Ferrara la tesi su "Capitale sociale, corruzione e qualità del governo. Un'analisi empirica", che è stata particolarmente apprezzata anche fuori del mondo accademico, ricevendo sia il premio della Fondazione "Roberto Franceschi" di Milano, sia il premio nazionale "Avv. Guido Ambrosoli" del Comune di Milano. Successivamente alla laurea ho conseguito il Master in Economics presso l'Università "Pompeu Fabra" di Barcellona e, quindi, sono stato ammesso al Ph.D. in Economics presso la Bocconi, che mi appresto a concludere.

Come sei venuto a conoscenza di questo Master?

Sono venuto a conoscenza del Master in Economics dell'Università "Pompeu Fabra" di Barcellona nell'ambiente universitario, poiché è ritenuto uno dei Master più prestigiosi per accedere non solo al mondo del lavoro, ma anche alle Scuole di Dottorato di livello internazionale. Questo Master, da me seguito assieme con molti altri studenti italiani, è stato particolarmente impegnativo ed ha contribuito a consolidare e approfondire le mie conoscenze e competenze nel settore delle scienze eco-



Massimiliano
Gaetano Onorato

no-
miche. Esso mi ha
consentito di confrontarmi con
studenti di altre nazioni e mi ha stimolato a
realizzare, successivamente, l'esperienza di
Visiting Student presso l'Università di Yale,
Usa, e il Massachusetts Institute of Techno-
logy - MIT di Boston, Usa.

Il titolo di studio preso in Italia è stato riconosciuto facilmente nel momento in cui ti sei iscritto al Master?

La laurea da me conseguita, pur appartenendo al "vecchio ordinamento", è stata riconosciuta, senza alcun problema, come titolo idoneo per l'iscrizione al Master da me scelto. Ritengo, comunque, che il nuovo ordinamento, basato sulla Laurea triennale e sulla Laurea specialistica, favorisca maggiormente l'iscrizione a Master tenuti presso Università straniere, perché maggiormente in linea con gli attuali ordinamenti internazionali degli studi di tipo universitario.

Una volta tornato in Italia, il Master conseguito ti

ha dato delle opportunità lavorative concrete?

Nel mio caso, la frequenza del Master e il conseguimento del relativo titolo non erano finalizzati all'attività lavorativa, bensì all'iscrizione a un Corso di Dottorato in Economia presso una Università prestigiosa. In effetti, nel corso della selezione per l'ammissione al Ph.D. in Economics presso l'Università "L. Bocconi" di Milano l'aver conseguito tale titolo ha costituito un elemento importante di valutazione.

Consigliaresti ad uno studente di fare un Master all'estero? Perché?

Sì, senza alcun dubbio. Frequentare un Master all'estero è importante, perché consente di studiare in un ambiente internazionale, di confrontarsi con altre esperienze e culture, di intessere rapporti con professori e studenti che operano in Università di prestigio internazionale e di poter avviare con essi lavori e ricerche in settori di comune interesse, come è capitato a me. Si tratta di una esperienza, non solo intellettuale, ma anche umana, unica, tale da ripagare pienamente per l'impegno e i sacrifici profusi.

CAPITOLO 3

LE PROFESSIONI E LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento all'estero del titolo professionale è un tuo diritto. In questo capitolo ti forniamo le informazioni necessarie per capire quali sono i titoli professionali riconoscibili e la procedura di riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie emanate nel corso degli anni, che oggi sono riunite nella Direttiva 2005/36/CE.

Che cos'è il riconoscimento professionale?

Il riconoscimento professionale è l'accettazione delle qualifiche professionali di una persona, necessarie per svolgere un'attività lavorativa.

Perché il riconoscimento all'estero del titolo professionale è un diritto?

Il riconoscimento all'estero del titolo professionale è un diritto in quanto la possibilità di esercitare attività economiche in un altro Stato membro dell'Unione Europea è un diritto fondamentale di ogni singolo cittadino europeo, sancito dal Trattato di Maastricht. Tuttavia, entro i limiti delle norme che disciplinano il mercato interno, ogni Stato membro è libero di subordinare giuridicamente l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, generalmente quella rilasciata nel territorio nazionale. Ciò costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea in quanto i soggetti abilitati a esercitare la medesima professione in un altro Stato membro sono titolari di una qualifica professionale diversa, quella acquisita nel proprio Stato.

Le istituzioni europee hanno pertanto introdotto norme che agevolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri.

Che cosa si intende per “libera circolazione dei professionisti”?

La libera circolazione dei lavoratori è sempre stato uno dei principali obiettivi del lungo processo di costruzione dell'Europa unita, dalle origini della Comunità Economica Europea con il Trattato di Roma del 1957, fino alla realizzazione del mercato unico con il Trattato di Maastricht nel 1993 e alla nascita dell'Unione Europea (UE).

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso tappe successive. Si è via via realizzata la libera circolazione delle persone e dei lavoratori subordinati, la caduta delle barriere, il superamento delle discriminazioni e successivamente, a partire dal 1975, la concreta affermazione del diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi all'estero anche per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

Il presupposto indispensabile per la libera circolazione dei professionisti è il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività professionale. Lo strumento utilizzato nella Comunità per il conseguimento di questi obiettivi è la Direttiva, una norma che vincola il paese membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

In concreto il diritto alla libera circolazione prevede che qualsiasi cittadino dell'UE possa recarsi nel territorio di un altro paese membro per lavorare o per cercare un impiego, sia nel settore privato (imprese, commercio e servizi, libere professioni) che nel settore pubblico (sanità, istruzione, servizi pubblici, ecc.). In caso di accoglimento della domanda di assunzione, si ha il diritto di trasferirsi nel paese in questione e iniziare l'attività.

Tra un paese e l'altro esistono però differenze rilevanti tra i percorsi di studio e i sistemi di abilitazione professionale. Talvolta è difficile far riconoscere il giusto valore alla propria formazione o spiegare quali sono le proprie competenze professionali. È per questa ragione che l'UE ha istituito dei meccanismi di riconoscimento professionale che consistono nell'accettazione reciproca delle qualifiche e dei titoli professionali necessari per esercitare una professione.

Qual è il principio base per la libera circolazione dei professionisti?

Il principio di base da cui partire è che qualsiasi cittadino dell'UE, pienamente qualificato a esercitare una specifica professione nel proprio paese di origine, possa esercitare la stessa anche in un altro paese membro (cosiddetto paese ospitante) senza doversi nuovamente abilitare.

Quali sono le attività professionali che possono essere riconosciute all'estero in base alle direttive comunitarie e al principio di cui sopra?

Sono le professioni regolamentate, ovvero quelle per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli e il superamento di prove di abilitazione professionale, come ad esempio le professioni di avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere e tante altre.

Quali sono le direttive comunitarie che formano il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali?

A livello europeo è previsto un sistema generale di riconoscimento dei titoli che si applica a tutte le professioni regolamentate e ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi, cittadini di un paese membro.

Il sistema generale comprende la *Direttiva 89/48/CEE*, relativa a un sistema di

riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che attestano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la *Direttiva complementare 92/51/CEE*, che si applica ai titoli professionali più brevi, di durata inferiore ai tre anni. Tali direttive non individuano le singole professioni alle quali applicare il sistema ma forniscono la definizione generale di professione regolamentata. Il campo di applicazione delle direttive varia, quindi, da paese a paese e comprende un numero di professioni variabile anche all'interno del singolo paese in funzione di una possibile evoluzione normativa.

Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro paese membro. La richiesta dovrà essere presentata individualmente, specificando chiaramente qual è la professione che si desidera esercitare.

Esistono anche alcune direttive settoriali che disciplinano il riconoscimento dei titoli che autorizzano l'esercizio delle professioni di infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, medico e architetto. Molte di loro prevedono anche un'armonizzazione preventiva della formazione d'accesso alle singole professioni. In questo caso ogni paese membro, quando deve progettare i piani di studio per la formazione del personale sanitario, è vincolato alle indicazioni previste dalle direttive.

Particolarmente interessante è la *Direttiva 98/5/CE* che regola il diritto di stabilimento degli avvocati e che subordina il riconoscimento, in alternativa alla prova attitudinale di conoscenza del diritto nazionale, a un tirocinio di tre anni in uno studio legale nazionale.

La *Direttiva 1999/42/CE* regola il reciproco riconoscimento delle qualifiche basate sull'esperienza professionale maturata nel paese di provenienza. Si tratta di attività artigianali, commerciali e industriali che non richiedono necessariamente il possesso di una specifica formazione professionale ma sono basate anche su conoscenze e abilità maturate tramite l'esperienza professionale.

Nel caso in cui la professione che si intende esercitare all'estero non sia regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento del titolo non sarà necessario e nessun ostacolo giuridico legato alla propria formazione o qualifica potrà essere invocato per impedire di andare a lavorare in tale paese.

Nel 2005, facendo tesoro dell'esperienza maturata, è stata approvata la nuova *Direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Essa sostituisce tutte le precedenti direttive e si propone di rendere più semplici le procedure. È questa la direttiva che ora andiamo ad approfondire.



A chi si rivolge la nuova Direttiva 2005/36/CE?

La Direttiva 2005/36/CE riguarda unicamente i professionisti qualificati a tutti gli effetti a esercitare una professione nel proprio Stato membro nel momento in cui intendano esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

Non vale invece per chi ha intenzione di studiare in un altro Stato membro né per chi intraprende un percorso formativo in uno Stato membro e intende proseguirla in un altro. Questi ultimi possono rivolgersi ai centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico (Naric) in grado di fornire loro informazioni sul riconoscimento accademico dei titoli (*infra*, cap. 6).

Quali sono i Paesi nei quali è applicabile la Direttiva 2005/36/CE?

I Paesi nei quali è applicabile la Direttiva sono 31: i 27 dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) più Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.



Quali sono i requisiti principali affinché la Direttiva 2005/36/CE sia applicabile?

Due sono i requisiti che devono essere rispettati affinché la Direttiva possa essere applicata:

1. la Direttiva è applicabile ai soggetti che intendano esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro, il che significa che lo Stato membro o paese nel quale si intende esercitare la professione deve essere diverso da quello nel quale si sono acquisite le qualifiche. È

indispensabile che esista un elemento "transfrontaliero". La direttiva, pertanto, non vale per situazioni prettamente interne di un paese;



Esempio: la Direttiva è applicabile a un ingegnere di nazionalità italiana qualificato a tutti gli effetti in Italia che intenda esercitare la professione di ingegnere in Spagna, come pure a un fisioterapista di nazionalità francese qualificato a tutti gli effetti in Belgio che intenda esercitare la professione di fisioterapista in Francia. Non è invece applicabile a un medico di nazionalità ungherese che abbia acquisito le proprie qualifiche in Ungheria e intenda esercitare in Ungheria.

2. la Direttiva vale se la qualifica professionale è stata ottenuta in uno dei 31 paesi nei quali essa è applicabile.



Esempio: un soggetto di nazionalità francese ha acquisito la formazione professionale di ortofonista in Canada. Il riconoscimento di tale formazione in un paese comunitario (per esempio, la Francia) non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE, bensì in quello della legislazione nazionale dello Stato in questione.

Quali sono le professioni alle quali sono rivolte le indicazioni contenute nella Direttiva 2005/36/CE?

La Direttiva 2005/36/CE vale unicamente per le professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, ossia quelle in cui in tale Stato l'accesso o l'esercizio sia subordinato (da una legge, una normativa o una disposizione amministrativa) al possesso di determinate qualifiche professionali. La Direttiva 2005/36/CE si applica pertanto solo se la professione che si intende esercitare è regolamentata nello Stato membro ospitante. Per appurare se una professione è regolamentata nello Stato membro ospitante, è possibile rivolgersi al centro nazionale d'informazioni in merito al riconoscimento dei titoli di studio (*infra*, cap. 6) e ai punti nazionali di contatto consultabili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/infopoints_en.pdf. L'elenco (indicativo e non esauriente) delle professioni regolamentate disciplinate dalla Direttiva 2005/36/CE è reperibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en.



Le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, ostetrica, farmacista, veterinario e dentista sono regolamentate in tutti gli Stati membri.

Cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale?

Per ottenere il riconoscimento del proprio titolo occorre presentare una domanda all'Autorità competente del paese ospitante.

A chi va indirizzata la domanda di riconoscimento?

Le domande di riconoscimento vanno indirizzate all'Autorità competente a ricevere e trattare le domande relative alla professione regolamentata che il richiedente intende esercitare.

Come fare per conoscere quale sia l'Autorità competente per l'esame della domanda di riconoscimento?

Il punto nazionale di contatto può indicare dove presentare domanda di riconoscimento e fornire informazioni sull'iter da seguire. Se lo si desidera è tuttavia possibile presentare direttamente la domanda di riconoscimento allo sportello unico previsto dalla *Direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno. Attraverso tale sportello è possibile adempiere a tutte le formalità ed espletare tutti gli iter necessari per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante, compresa la presentazione della domanda di riconoscimento. Lo sportello unico è stato istituito negli Stati membri il 28 dicembre 2009.

Quali sono le funzioni dell'Autorità competente?

L'Autorità competente verifica:

- che la professione regolamentata che si intende esercitare nel paese membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nel paese di provenienza;
- che la durata e il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata e il contenuto di quella richiesta nel paese ospitante.

Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'Autorità competente riconosce i titoli presentati. Se invece la stessa Autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione. Tale misura si applica in determinate situazioni. Se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, ad esempio, l'Autorità competente può esigere che la persona dimostri un'esperienza professionale (della durata variabile da uno a quattro anni). In caso di differenze sostanziali tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'Autorità competente può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente) da svolgersi presso strutture riconosciute dalle autorità pubbliche. La prova può essere sostenuta per due volte, la seconda dopo un periodo di sei mesi. In tutti i casi, però, può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nel paese di provenienza o in qualsiasi altro paese membro. Tale esperienza potrà semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne l'applicazione.

Queste regole sono valide anche per le professioni non regolamentate nel paese di provenienza e per i titoli ottenuti nei Paesi che non sono membri UE?

No. Se la professione per la quale è richiesto il riconoscimento dei titoli non è regolamentata nel paese di provenienza, l'Autorità competente potrà esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni (in questo caso potrà essere utile fornire anche un certificato attestante che l'interessato ha esercitato la professione per due anni, almeno negli ultimi dieci anni). Infine, se il diploma è stato ottenuto in un paese non membro dell'Ue ed è già stato riconosciuto in un paese membro nel quale la professione è stata esercitata, il diploma potrà essere riconosciuto anche nel paese ospitante.

Quali documenti può richiedere l'Autorità competente dello Stato nel quale si intende lavorare?

A seconda del tipo di professione, i documenti che le Autorità competenti possono richiedere sono di diverso tipo: ci sono alcuni documenti che riguardano tutte le professioni; altri documenti sono specifici delle cd. professioni settoriali (medici, avvocati ecc.); ci sono i documenti delle professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria, e del commercio; e infine i documenti delle professioni non regolamentate.

**Documenti riguardanti tutte le professioni**

- documento comprovante la nazionalità (per esempio, copia della carta di identità);
- documento comprovante che si è titolari dell'attestato di competenza professionale o del titolo di formazione che prepara o dà accesso alla professione in questione (per esempio, copia dell'attestato o del titolo);
- documento comprovante l'esperienza professionale se si è titolari di una qualifica acquisita in un paese terzo e tale qualifica è già stata riconosciuta da un altro Stato membro;
- se previsto anche per i cittadini dello Stato membro in questione:
 - documento comprovante l'onorabilità, la moralità o l'assenza di fallimenti, sospensioni o divieti di esercizio della professione per grave colpa professionale o reato penale;
 - certificato medico di idoneità rilasciato da un'autorità competente, che può essere un medico non convenzionato (medicina generale o specialista, a seconda del certificato richiesto);
- documento comprovante la capacità finanziaria e la copertura assicurativa.

Documenti specifici delle professioni settoriali

- certificato detto di "conformità": si tratta di un certificato rilasciato dallo Stato membro di provenienza comprovante che la qualifica è esattamente quella di cui alla direttiva;
- certificato di variazione di denominazione (esclusi gli architetti): ciò nell'ipotesi in cui la denominazione della qualifica che soddisfa i requisiti minimi di formazione non coincida con quella riportata nell'allegato corrispondente della direttiva;
- attestazione di una pratica professionale di almeno un anno per un'ostetrica che ha frequentato una formazione di infermiera responsabile dell'assistenza generale seguita da una formazione di ostetrica di 18 mesi, oppure attestazione di una pratica professionale di almeno due anni se si è acquisita una formazione di ostetrica di almeno tre anni il cui accesso non sia subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso alle università o agli istituti di insegnamento superiore;
- attestazione dello Stato membro di origine relativa all'esercizio effettivo e lecito della professione in questione (generalmente per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni antecedenti al rilascio dell'attestazione).

Documenti specifici delle professioni del sistema generale

- documento comprovante un'esperienza professionale di almeno due anni per la professione in questione: tale prova può essere richiesta quando né la professione né la formazione è regolamentata nello Stato membro di origine, ma la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante;
- informazioni concernenti la formazione, ma unicamente nella misura necessaria per accertare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale richiesta (durata complessiva degli studi, materie studiate e relativo numero di ore, ecc.).

Come devono essere presentati i documenti?

I documenti dovranno essere forniti in originale o in copia autenticata.

Il paese ospitante può esigere che i documenti presentati a sostegno della richiesta siano tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese ospitante. Inoltre, il paese ospitante può esigere che la traduzione di questi documenti sia effettuata da un traduttore giurato o riconosciuto da un'autorità competente di tale paese. Potrà essere chiesto il pagamento delle spese amministrative per registrare la domanda, per esaminarla e, se necessario, per organizzare l'esame o il tirocinio.

È importante conoscere la lingua dello Stato in cui si andrà a lavorare?

In linea di massima non vengono imposti esami per accertare la conoscenza della lingua. Tuttavia, il paese ospitante può richiedere conoscenze relative alla propria lingua, qualora queste siano giustificate dalla natura stessa della professione che si desidera esercitare. In ogni caso, le conoscenze linguistiche richieste non possono andare al di là di ciò che è obiettivamente necessario all'esercizio della professione in questione.

Inoltre, in ogni caso, indipendentemente dalla professione regolamentata in questione, il fascicolo sarà trattato nella lingua del paese ospitante e all'occorrenza, se è richiesta una prova attitudinale, essa si svolgerà nella lingua di tale paese.

Entro quale termine deve essere esaminata una domanda di riconoscimento?

All'inizio l'Autorità competente dello Stato ospitante conferma il ricevimento della pratica entro un mese dal suo ricevimento segnalando gli eventuali documenti mancanti. L'Autorità competente è chiamata a prendere una decisione debitamente motivata entro il più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione della pratica completa.



La decisione finale può alternativemente: riconoscere i titoli; subordinare il riconoscimento a una misura di compensazione; respingere la domanda. La decisione che rigetta la domanda o impone una misura di compensazione deve indicarne i motivi.

È possibile fare ricorso contro la decisione che respinge la domanda?

Ovviamente si ha il diritto di fare ricorso in caso di rifiuto della domanda.

Il richiedente ha il diritto di esigere che gli vengano comunicate le motivazioni del rifiuto. Qualora non riceva alcuna comunicazione o intenda contestare le motivazioni, l'interessato ha il diritto di presentare ricorso di tipo giurisdizionale dinanzi a un organo competente dello Stato membro ospitante. Il ricorso giudiziario consentirà di verificare se la decisione di rigetto è conforme al diritto comunitario.

Quali diritti conferisce il riconoscimento?

Il riconoscimento conferisce il diritto di esercizio della professione in questione. È pertanto possibile iniziare a esercitare la professione alle medesime condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. Nello Stato ospitante si è soggetti alle stesse norme (legislative, regolamentari, amministrative e deontologiche) cui devono sottostare i suoi cittadini, rispettando segnatamente l'ambito di attività della professione circoscritto in tale Stato. In caso di esercizio della professione come lavoro dipendente, si ha il diritto di candidarsi per occupare i posti di lavoro offerti nello Stato ospitante e partecipare alle procedure di selezione del personale indette in tale paese (colloqui, esame di documentazioni, concorsi, eccetera) esattamente come i titolari di diplomi nazionali.

Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

Sono tre gli organi ai quali rivolgersi nel corso della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali:

- il punto nazionale di contatto così come indicato nella stessa Direttiva;
- il Servizio di Orientamento per i cittadini (SOC);
- la rete SOLVIT.

Quali sono i compiti del punto nazionale di contatto?

Il punto nazionale di contatto ha i seguenti compiti:

- fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;
- assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti Autorità dello Stato membro ospitante.



Il punto nazionale di contatto italiano è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco l'indirizzo, i numeri di telefono e fax, l'indirizzo email e la persona a cui rivolgersi per tutte le informazioni:

Dott.ssa Lucia Monaco,

*Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività*

Piazza Nicosia, 20

00186 Roma.

Tel: +39 06 677 95 322 Fax: +39 06 677 95 064

E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it

Web: <http://www.politichecomunitarie.it>

Che cos'è il SOC (Servizio di Orientamento per i Cittadini)?

Il Servizio di orientamento per i cittadini (in inglese CSS, *Citizens Signpost Service*) è un servizio pubblico di consulenza dell'UE, attualmente offerto da giuristi dell'*European Citizen Action Service* (ECAS) un'organizzazione esterna che opera per conto della Commissione Europea.

Tale servizio si avvale di esperti giuridici indipendenti che forniscono gratuitamente consulenze personalizzate sui diritti dei cittadini europei. Le risposte sono fornite nella lingua dell'interessato entro una settimana.



Il servizio può

- fornire chiarimenti sulla normativa europea applicabile al caso singolo;
- spiegare come esercitare i propri diritti e presentare ricorso;
- segnalare un altro organismo in grado di offrire ai singoli richiedenti un ulteriore aiuto, ove opportuno.

Per ulteriori informazioni sul servizio, si consulti il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm

Che cos'è la rete SOLVIT?

SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi on line, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche.

Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

I centri SOLVIT possono intervenire per risolvere problemi presentati sia dai cittadini che dalle imprese. I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e s'impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso. SOLVIT costituisce un modo alternativo per la risoluzione delle controversie, molto più rapido rispetto alle vie legali. Non si è obbligati ad accettare la soluzione proposta, ma non è possibile contestarla formalmente tramite SOLVIT. Se

tuttavia non si riesce a trovare una soluzione, o se si ritiene inaccettabile la soluzione proposta, è possibile avviare un procedimento legale presso un tribunale nazionale o presentare un reclamo ufficiale alla Commissione Europea. SOLVIT opera da luglio 2002 ed è un servizio gratuito. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente indirizzo Internet: **http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm**



In Italia il Punto SOLVIT è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo mail e le persone cui rivolgersi per ottenere informazioni e avviare una pratica:

*Dott.ssa Giuseppina Valente, Dott. Francesco Cipri, Dott. Massimo Santorelli,
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie,
 Piazza Nicosia, 20
 00186 Roma.*


Tel. +39 06 677 95 844

Fax. +39 06 677 95 044

solvit@palazzochigi.it

Come funziona la rete SOLVIT?

Quando si presenta un caso a SOLVIT, il centro SOLVIT locale (denominato centro SOLVIT di partenza) esaminerà innanzitutto la richiesta nel dettaglio, per accertarsi che riguardi effettivamente l'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno e comprovare che siano state fornite tutte le informazioni necessarie. Successivamente, inserirà il caso in una banca dati on line, che l'inoltra automaticamente al centro SOLVIT dell'altro Stato membro in cui il problema si è verificato (denominato centro SOLVIT capofila).



Il centro SOLVIT capofila dovrà confermare entro una settimana se accetta o meno il caso. Ciò dipende soprattutto se ritiene il caso ben fondato e se intravede buone possibilità per una soluzione concreta. Il termine per trovare una soluzione al problema, come detto precedentemente, è di dieci settimane. I due centri SOLVIT ricercano insieme una soluzione e terranno informati il richiedente dell'evoluzione del caso e della soluzione proposta dal centro SOLVIT di partenza.

UN'ITALIANA A NEW YORK

Elvira Parravicini, di Seregno (MI) si è laureata in medicina e specializzata in pediatria all'Università degli studi di Milano. Nel 1986, grazie a una borsa dell'Istra, ha frequentato il dipartimento di Patologia neonatale della Columbia University di New York e l'Hospital for sick children di Toronto. Tornata in Italia ha lavorato come assistente e poi come aiuto presso la Patologia neonatale dell'ospedale di Monza. Nel 1993 ha lavorato per sei mesi in una clinica di Lagos in Nigeria con un progetto di cooperazione dell'Avsi finanziato dal Ministero degli affari esteri italiano. Dal 1994 è a New York come Assistant professor alla Columbia University. Le abbiamo rivolto qualche domanda a proposito della sua scelta di andare a lavorare all'estero.

Elvira, gli Stati Uniti sono certamente una meta importante per chi come te svolge una professione medica incentrata sulla ricerca. Come ci sei arrivata?

Mi sono trasferita a New York per motivi personali, ma certamente mi attirava l'ambiente accademico statunitense. Avevo già lavorato alla Columbia ed ero rimasta colpita dall'impegno richiesto agli studenti e da come era pensata e gestita la didattica.

Quando hai voluto far riconoscere i tuoi titoli italiani cos'è successo?

Poiché ero già aiuto ospedaliero in un policlinico universitario italiano, l'American Academy of Pediatrics mi ha riconosciuto due dei tre anni della specialità in pediatria. Per questo motivo ho dovuto fare un anno di residency presso la New York University.

Cos'è il residency?

Il residency è l'analogo della scuola di specializzazione italiana in medicina. È stato un anno molto duro perché dovevo frequentare il reparto per circa cento ore alla settimana. Fortunatamente a un carico di lavoro così intenso corrispondeva un ottimo stipendio. Inoltre ho dovuto fare la specializzazione in neonatologia per 3 anni (che qui si chiama fellowship), che è stata molto interessante perché prevede sei mesi all'anno di pratica clinica in reparto e sei mesi di ricerca, sempre accompagnata da un ottimo stipendio. Per questa specializzazione ho frequentato la Columbia University che mi ha offerto una posizione di Assistant professor al conseguimento della specializzazione.

Hai avuto problemi per l'ingresso negli Stati Uniti?

No, è stato relativamente facile in quanto sono in possesso della green card. Col passare del tempo mi sembra che la selezione per concedere visti a stranieri stia aumentando e le



possibilità
di avere un visto
diventano sempre più difficili.

Quali differenze hai notato tra Italia e Usa?

L'ambiente di lavoro è totalmente diverso da quello italiano e rifare un periodo di specializzazione è assolutamente necessario. La differenza di lingua non conta più di tanto perché in ambito medico, anche in Italia, si studia spesso in inglese e la terminologia tecnica deriva dal latino e dal greco. La differenza più evidente è nella organizzazione del lavoro. Naturalmente non conosco tutti gli ospedali ma mi riferisco a un ospedale molto importante come la Columbia University, che è il primo ospedale di New York e il quinto negli Stati Uniti per la pediatria. L'attenzione riservata ai giovani è il primo obiettivo della didattica clinica. Ad esempio, ogni mattina, durante il giro guidato dall'Assistant professor (che dura quattro o cinque ore), ogni caso clinico è presentato da uno specializzando. Questa è una grande occasione per porre domande e approfondire i casi clinici sul posto:

insomma,
s'impara al letto del
paziente. Inoltre tutte le procedure
mediche sono compito esclusivo dello
specializzando sotto la supervisione del medico
"anziano".

Cos'hai riscontrato invece di negativo negli Usa?

Se c'è un neo nella didattica statunitense è l'eccessivo "tecnicismo". La medicina è frantumata in mille pezzettini, mille specialità. Sia l'insegnamento della disciplina medica che l'approccio al paziente sono sempre più solo a livello tecnico. Quando ho studiato medicina in Italia l'approccio era sicuramente più unitario, almeno a livello dell'insegnamento che ho ricevuto da alcuni professori. Il rapporto col malato è una continua sfida per l'operatore sanitario: il paziente pone al medico molte domande anche sul senso della malattia e del dolore e non si accontenta di essere trattato come una "cosa da aggiustare". Questo è vero in Italia come negli Stati Uniti. Certo, se dovessi ricominciare a studiare probabilmente sceglierei gli Stati Uniti per la qualità della didattica e della ricerca. Ma avrei bisogno di un benefattore visto che il costo di un anno alla Columbia University è di circa 50.000 dollari!!!

Elvira Parraicini

CAPITOLO 4

IL PROCESSO DI BOLOGNA

Che cosa si indica con il termine “Processo di Bologna”?

Il termine “Processo di Bologna” indica quel movimento di riforme iniziato nel giugno del 1999 a Bologna, dove i ministri dell'istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta per la costituzione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, con l'obiettivo di realizzarlo entro il 2010. Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari dei paesi partecipanti, che sta coinvolgendo direttamente tutte le istituzioni europee e le loro componenti interne.



Al 2010, i 47 Paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna sono:

- Albania
- Andorra
- Armenia
- Austria
- Azerbaigian
- Belgio
- Bosnia e Herzegovina
- Bulgaria
- Città del Vaticano
- Croazia
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Kazakistan
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Regno unito
- Repubblica ceca
- Repubblica ex-jugoslava di Macedonia
- Repubblica slovacca
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria

Cosa si intende per Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore?

Lo Spazio Europeo è un grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari fatto dai ministri dell'educazione dei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna del 1999, al fine di garantire un'architettura comune dei titoli di studio, la trasparenza e la leggibilità dei percorsi formativi e l'attrattività dell'istruzione superiore europea sulla scena mondiale.

Lo Spazio Europeo è destinato a creare un'Europa delle Università.

Un'Europa dove la mobilità degli studenti e dei ricercatori è favorita (e non ostacolata); dove i titoli sono reciprocamente riconosciuti (e non carta straccia senza valore); dove i percorsi di studio sono armonizzati (e non una babele di corsi). Un'Europa che vuole attrarre studenti da tutto il mondo, grazie alla qualità dei suoi corsi e all'eccellenza dei suoi luoghi di studio e di ricerca.

Qual è lo scopo perseguito dal Processo di Bologna?

L'obiettivo perseguito è fare in modo che nel 2010 (data limite ora spostata al 2020) i sistemi di istruzione superiore dei paesi partecipanti e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire:

- la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio;
- la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo;
- una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra-europei;
- l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

Si tratta indubbiamente di un obiettivo ambizioso e non esclusivamente riconducibile al Processo di Bologna. Il Processo si propone, tuttavia, di predisporre e rendere operativi gli strumenti necessari al suo raggiungimento.

Lo scopo principale del Processo di Bologna è soprattutto quello di far convergere i differenti sistemi nazionali di istruzione universitaria verso un sistema comune caratterizzato da una architettura basata su tre cicli.

Al fine di costituire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, i governi si sono basati su principi comuni: nella Dichiarazione di Bologna ne sono stati indicati sei; in seguito questi sono stati integrati da altri quattro, tre nel Comunicato di Praga e uno nel Comunicato di Berlino.

Cos'è accaduto dopo il 1999?

Bisogna innanzitutto dire che il Processo di Bologna ha un precedente nel 1998, con la firma di una dichiarazione congiunta alla Sorbona di Parigi da parte dei ministri dell'educazione di Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

Dopo la firma della Dichiarazione di Bologna nell'aula magna dell'Alma Mater (l'università del capoluogo emiliano) si sono succeduti diversi incontri: Praga (2001), Berlino (2003), Bergen (2005), Londra (2007), Lovanio (2009) e Vienna (2010).

Il prossimo incontro si terrà nel 2012 a Bucarest.

**Bologna, 1999**

Viene firmata la *Dichiarazione iniziale*, che enuncia sei obiettivi specifici:

- adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche tramite l'uso del *Diploma Supplement* (vedi capitolo 2).
- adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello.
- adozione di un sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS (vedi capitolo 2).
- promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo.
- promozione della cooperazione europea nell'assicurazione della qualità.
- promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore.

Praga, 2001

Nella conferenza ministeriale di Praga i ministri di 33 paesi si ritrovano per verificare lo stato di avanzamento del Processo, arricchendolo di nuovi obiettivi, e per definire i nuovi passi da affrontare. In particolare:

- alle istituzioni ed agli studenti veniva riconosciuto il ruolo di partner a pieno titolo nel perseguimento degli obiettivi comuni;
- veniva riaffermata la dimensione sociale del processo di Bologna;
- veniva riaffermato il principio che l'istruzione superiore è un bene pubblico ed una responsabilità pubblica.

Il *Comunicato di Praga* aumenta gli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Bologna, aggiungendone altri tre ai sei esistenti:

- sviluppo della formazione continua e ricorrente (*lifelong learning*);
- partecipazione attiva degli studenti al Processo di Bologna;
- promozione dell'attrattività dello spazio europeo di istruzione superiore tramite la costituzione di un comune disegno europeo delle qualifiche, un sistema di valutazione della qualità e di accreditamento e un rafforzamento di strutture informative.

Berlino, 2003

I paesi firmatari sono diventati 40. L'incontro di Berlino, oltre a riaffermare la volontà dei Paesi firmatari di continuare sulla strada intrapresa e sottoscrivere nuovi impegni in settori non menzionati dalla Dichiarazione di Bologna, aggiunge un altro importante obiettivo: il *Comunicato di Berlino* inserisce il dottorato di ricerca come terzo ciclo del processo di Bologna e sottolinea l'importanza della ricerca. La ricerca ha un ruolo fondamentale nell'istruzione superiore in Europa: lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e lo Spazio Europeo della Ricerca costituiscono i due pilastri di una società basata sulla conoscenza.

Bergen, 2005

I paesi firmatari diventano 45. Nell'incontro di Bergen sono state definite le nuove priorità dell'Europa per la costituzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore tra cui spiccano:

- la sinergia tra formazione e ricerca e l'organizzazione del dottorato;
- la dimensione sociale del Processo di Bologna;
- la mobilità di studenti e docenti nell'ambito dei paesi partecipanti;
- le relazioni fra lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ed il resto del mondo.



Londra, 2007

A Londra i Ministri hanno preso atto dei successi ottenuti su molte azioni, focalizzando poi la loro attenzione su alcuni argomenti quali:

- il riconoscimento dei titoli, attraverso l'analisi da parte delle reti ENIC – NARIC dei piani d'azione sul riconoscimento;
- la cooperazione europea nell'assicurazione della qualità, attraverso la costituzione del Registro delle Agenzie per la Valutazione della Qualità (istituito nel 2008);
- la dimensione globale dello Spazio Europeo.

Lovanio, 2009

In questa riunione ministeriale, i temi principali sui quali si è concentrato il dibattito sono stati:

- la mobilità di studenti e docenti, - l'obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità dovrà essere raggiunto nel 2020;
- l'apprendimento permanente, soprattutto nel legame con la ricerca e l'innovazione;
- la piena attuazione della riforma dei cicli a livello istituzionale;
- la centralità della dimensione sociale.

Sia per quello che riguarda la mobilità che per quello che riguarda la dimensione sociale, particolare attenzione andrà riservata al miglioramento della raccolta di dati ed alla definizione di indicatori per il miglioramento dei risultati.

Vienna, 2010

L'ultimo incontro si è svolto a Vienna. I ministri hanno avuto parole di elogio per i notevoli progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi previsti dal processo di Bologna, pur evidenziando i problemi legati alla realizzazione delle riforme previste.

Hanno, inoltre, ribadito la loro volontà di lavorare alla risoluzione di questi problemi in stretta collaborazione con le istituzioni universitarie, i corpi docenti e studenteschi e con altri soggetti interessati. I paesi firmatari della Dichiarazione sono diventati 47.

Al termine di queste informazioni, occorre chiarire subito due aspetti fondamentali del Processo di Bologna.

In primo luogo, esso non si basa su un trattato internazionale a carattere vincolante per i governi dei vari paesi: anche se i ministri responsabili hanno sottoscritto documenti di vario tipo, ciascun paese - e la sua comunità accademica - aderisce liberamente e volontariamente ai principi concordati, sollecitato soltanto dal desiderio di realizzare un obiettivo comune. In secondo luogo, il processo non si propone l'armonizzazione dei sistemi di istruzione europei, ma persegue il mantenimento della loro diversità, sia pur all'interno di una cornice comune; e si impegna a costruire ponti tra paesi e sistemi di istruzione diversi, mantenendone al contempo la specificità.

Cosa sono i tre cicli di studi definiti dal Processo di Bologna?

Il Processo di Bologna prevede che, in tutti i paesi, gli studi universitari siano articolati in tre cicli:

- un primo ciclo della durata minima di tre anni - da 180 a 240 crediti ECTS
- un secondo ciclo della durata di uno o due anni - da 60 a 120 crediti ECTS
- un terzo ciclo di studi dottorali il quale non deve necessariamente essere espresso in forma di crediti (la durata degli studi dottorali nella maggior parte dei paesi è di tre anni) al quale di regola si accede dopo aver accumulato complessivamente 300 crediti ECTS - circa cinque anni di corso.

In linea generale, i titoli corrispondenti a ogni ciclo garantiscono l'accesso al ciclo successivo, tenuto conto delle regole interne stabilite dai vari ordinamenti dei paesi membri. In un solo ciclo possono essere inserite varie tipologie di corsi che possono quindi avere differente durata, differenti obiettivi formativi e possono essere caratterizzati da un'impronta più accademica o più professionalizzante.

Se si pensa al caso italiano, abbiamo come titolo di primo ciclo la laurea (180 crediti ECTS), nel secondo ciclo troviamo invece la laurea magistrale (120 crediti) e nel terzo ciclo abbiamo il dottorato di ricerca (al quale non sono stati attribuiti crediti).

Per ulteriori informazioni sul Processo di Bologna:

<http://www.processodibologna.it>



I nuovi titoli europei

Numerosi paesi europei, insieme con l'Italia, hanno riformato in questi anni l'architettura degli studi superiori. Nel quadro del Processo di Bologna i titoli accademici sono ora articolati su tre cicli. Sulla base di questa ripartizione, il quadro che segue mostra la corrispondenza tra i titoli italiani e i titoli di alcuni paesi europei:

PAESE	PRIMO CICLO	SECONDO CICLO	TERZO CICLO
ITALIA	Laurea	Laurea magistrale	Dottorato di ricerca
AUSTRIA	Bakkalaureus	Magister / Diplom	Doktor
BELGIO	Bachelier / Bachelor	Master	Doctorat / Doctor
BULGARIA	Bakalavr	Magistr	Doktor
DANIMARCA	Bachelor	Candidatus	Doktorgrad
ESTONIA	Bakalaureusekraad	Magistrikraad	Doktorikraad
FINLANDIA	Kandidaatti/ Kandidat	Maisteri / Magister	Tohtori / Doktor
FRANCIA	Licence	Master	Doctorat
GERMANIA	Bachelor / Bakkalaureus / Baccalaureus	Master / Magister	Doktor
IRLANDA	Bachelor	Master	PhD
LETTONIA	Bakalaura	Magistra	Doktora
LITUANIA	Bakalauras	Magistras	Daktaras
LUSSEMBURGO	Bachelor	Master	Docteur
MALTA	Bachelor	Master	PhD
OLANDA	Bachelor	Master	PhD
POLONIA	Licencjat	Magister	Doktor
PORTOGALLO	Bacharel	Mestre	Doutor
REGNO UNITO	Bachelor	Master	PhD
REPUBBLICA CECA	Bakalár	Magistr	Doktor
REPUBBLICA SLOVACCA	Bakalár	Magister	Philosophiae doctor
ROMANIA	Licenta	Masterat	Doctorat
SPAGNA	Grado	Màster	Doctorado
SVEZIA	Kandidatexamen	Masterexamen	Doktor
UNGHERIA	Alapfokozat	Mesterfokozat	Doktori fokozat

CAPITOLO 5

LA CONVENZIONE DI LISBONA

Che cos'è la Convenzione di Lisbona?

La mobilità internazionale di studenti e laureati e la libera circolazione dei professionisti sono spesso ostacolate dal mancato riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. I processi di internazionalizzazione che coinvolgono in particolare i sistemi educativi e il mondo delle professioni devono necessariamente creare delle infrastrutture di sostegno che facilitino e fluidifichino i correlati flussi di mobilità. Una di queste infrastrutture è la *Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea*, nota anche con la dizione sintetica di *Convenzione di Lisbona* perché approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica ospitata dalla capitale portoghese. La sua ratifica da parte italiana è avvenuta con la Legge n. 148 del 21 luglio 2002.

Quali sono i principi ispiratori della Convenzione?

Le motivazioni che hanno portato alla firma della Convenzione sono descritte nel suo preambolo con quella chiarezza di principi, intrecciata ad un pizzico di retorica, che contraddistingue i testi legislativi ufficiali delle organizzazioni internazionali. I principi ispiratori sono i seguenti:

- la realizzazione del diritto allo studio;
- il diritto al riconoscimento dei titoli di studio;
- la responsabilità delle università per la promozione della pace, della comprensione reciproca e della tolleranza;
- il valore dell'ampia diversificazione dei sistemi di istruzione e delle culture nella regione europea;
- l'accesso ai sistemi di istruzione degli altri paesi;
- la promozione della mobilità accademica tra i paesi firmatari (i paesi europei, gli Usa, il Canada, l'Australia, Israele, Turchia).

Quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere mediante la Convenzione?

Gli obiettivi che la Convenzione di Lisbona vuole raggiungere sono numerosi. Sono innanzitutto gli obiettivi specifici del reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ovvero:

- consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i paesi;
- facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
- utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;
- aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali di istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il "supplemento al diploma".

La Convenzione di Lisbona stabilisce nuovi diritti?

La Convenzione non stabilisce nuovi diritti, ma ne enuncia uno solo che potrebbe fungere da monito generale per le procedure di riconoscimento dei titoli accademici: il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e, collegato a questo, il divieto di qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile.

La Convenzione stabilisce regole?

La Convenzione è divisa in *otto sezioni*. Nelle prime tre sezioni vengono stabilite quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti abilitati a svolgere le procedure di riconoscimento, ovvero università, uffici specifici e singoli soggetti:

1. il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, prescindendo da fattori di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio.
2. le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento devono essere "trasparenti, coerenti e affidabili". L'ente che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza). Tali criteri devono essere certi e non discrezionali; devono cioè applicarsi ai richiedenti senza sensibili differenze di comportamento tra un istituzione e l'altra (coerenza). I criteri di valutazione devono infine essere fondati su principi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità).
3. la decisione di riconoscere un titolo estero deve essere adottata sulla base di adeguate informazioni. Fornire informazioni utili è compito del richiedente e dell'università che ha rilasciato quel titolo. Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma. Le informazioni devono essere inoltre fornite "in buona fede". In questo modo l'organismo che effettua la valutazione è messo in grado di valutare correttamente ed eventualmente di dimostrare che il richiedente non soddisfa i requisiti o ha fornito dati falsi o fuorvianti.

4. le decisioni relative al riconoscimento devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole". Il testo finale approvato a Lisbona ha tenuto conto delle preoccupazioni di numerosi paesi ed ha evitato di fissare un limite preciso. Sono quindi i paesi aderenti a definire autonomamente la durata massima di un procedimento. Nella linea della trasparenza, il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l'indicazione di eventuali procedure alternative. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente deve poter appellarsi ad una autorità definita dalla normativa nazionale.

Qual è il contenuto delle altre sezioni?

Dalla quarta all'ottava sezione, la Convenzione stabilisce norme in materia di:

- riconoscimento dei titoli di accesso all'università;
- riconoscimento dei periodi di studio all'estero;
- riconoscimento dei titoli finali di istruzione superiore;
- riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati;
- quantità e qualità delle informazioni da mettere in circolo per consentire un funzionamento efficiente ed efficace del sistema internazionale di riconoscimento.

Riconoscimento dei titoli di accesso all'università

La quarta sezione della Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli esteri di scuola secondaria per l'accesso alle diverse forme di istruzione superiore presenti in un paese, elaborando un codice di comportamento di sette norme condivise:

1. se un titolo consente in un paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri paesi come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. L'accesso a un titolo estero può essere rifiutato qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due paesi. È il caso, ad esempio, di quei paesi nei quali la scolarità pre-universitaria ammonta complessivamente a dieci o undici anni;
2. si deve tener conto della situazione di quei paesi che prevedono che determinati titoli di scuola secondaria diano accesso solo ad alcune tipologie di istituti di istruzione superiore o ad alcune aree disciplinari e non ad altre. La Convenzione prevede in questo caso che anche il paese estero possa limitare l'accesso con quel titolo ad analoghi istituti di istruzione superiore o ad analoghi programmi;
3. si deve tener conto della situazione di quei paesi nei quali esiste una distinzione tra condizioni generali di accesso all'istruzione superiore e condizioni specifiche per l'accesso a determinati corsi. La Convenzione prevede quindi che nei casi in cui in un paese l'ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda dalla presenza di requisiti specifici, oltre a quelli generali previsti per l'accesso, i paesi di destinazione potranno imporre la presenza degli stessi ulteriori requisiti;
4. nei casi in cui l'ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore (numero chiuso) o a un determinato corso di studio (ad esempio, medicina) sia limitata o selettiva, la Convenzione stabilisce che: a) nei casi in cui in un certo paese i diplomi di scuola secondaria diano accesso all'insegnamento superiore

- solo se si superano ulteriori esami di ammissione, gli altri paesi permetteranno l'accesso solo se tali requisiti vengano soddisfatti (ovvero offrano un'alternativa per poterli soddisfare nell'ambito dei propri sistemi di istruzione); b) nei casi di ammissione a numero chiuso o selettivo, occorra assicurare che la valutazione dei titoli di studio esteri venga effettuata in base a principi di equità;
5. a chi viene dall'estero per studiare può essere richiesto di dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua (o delle lingue) in cui viene impartito l'insegnamento nazionale;
 6. in numerosi paesi si può accedere all'università anche in assenza del tradizionale requisito del possesso di un titolo finale di scuola secondaria: ad esempio un adulto, che abbia una certa età o abbia accumulato una determinata esperienza professionale, anche se privo del diploma, può accedere a un esame semplificato e immatricolarsi all'università. Tale opportunità – secondo la Convenzione di Lisbona – non impegna i paesi in cui tale opportunità non sia prevista a riconoscerla per l'accesso al proprio sistema di istruzione superiore;
 7. ogni paese può stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da scuole estere che operano nel proprio territorio (ad esempio, le scuole francesi o britanniche in Italia), ai fini dell'ammissione a programmi di insegnamento superiore, sia subordinata a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale o ad accordi governativi bilaterali.

Riconoscimento dei periodi di studio

I programmi di cooperazione universitaria internazionale e di mobilità studentesca (quali, ad esempio, Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Nordplus, Ceepus) hanno reso familiare agli atenei europei la prassi di integrare il curriculum studiorum nazionale con un periodo di studi effettuato all'estero. La Convenzione di Lisbona dedica la sua sezione quinta a questo processo e stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero siano riconosciuti dall'istituzione di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti *free movers*. Resta naturalmente salva la possibilità di rifiutare il riconoscimento nel caso siano rilevate differenze sostanziali di formazione tra i due curricula nazionali.

La Convenzione individua inoltre due condizioni che facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero:

1. l'esistenza di un accordo previo di collaborazione (*learning agreement*) tra le due istituzioni, quella di origine e quella di destinazione dello studente;
2. il rilascio, da parte dell'istituzione estera, di un certificato attestante che lo studente abbia soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio. Molto utile si rivela in questi casi l'uso della strumentazione prevista dal sistema ECTS - *European credit transfer system*.

Riconoscimento dei titoli finali di istruzione superiore

La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi di istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal

corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento, ecc.).

In particolare il riconoscimento di un titolo accademico estero dovrà portare almeno ad una delle conseguenze seguenti:

- l'accesso a studi di livello più avanzato o al dottorato di ricerca, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di qualifiche nazionali;
- l'uso del titolo accademico autorizzato nel paese di origine;
- l'accesso al mercato del lavoro.

La valutazione del titolo accademico estero può essere effettuata in uno dei termini seguenti:

- parere ai fini dell'occupazione in generale;
- parere a un istituto accademico ai fini dell'ammissione ai suoi programmi di studio;
- parere a qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.

La Convenzione prevede che l'analisi del titolo estero avvenga sotto due profili: la ricognizione da un lato delle conoscenze e dall'altro delle competenze dichiarate nel titolo di studio.

Questa distinzione tra l'accertamento del sapere e del saper fare è naturalmente preordinata ad una valutazione attenta e non superficiale dei contenuti professionali orientati allo svolgimento di professioni specifiche.

L'indicazione della Convenzione per il riconoscimento dei titoli accademici esteri è temperata tuttavia da alcune riserve:

- il riconoscimento può essere rifiutato qualora si riscontrino differenze sostanziali - da documentare adeguatamente - tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo nazionale;
- il riconoscimento del titolo estero ai fini dell'accesso a professioni regolamentate, in assenza di un diverso quadro di riconoscimento dei titoli professionali (quale quello disegnato dal sistema di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei professionisti), può essere legato alla richiesta di soddisfare ulteriori requisiti di tipo generalmente non accademico: tirocinio professionale di durata definita; esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; accertamento della conoscenza della lingua nazionale.

Viene regolato anche il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da atenei operanti in un determinato paese ma che fanno riferimento all'ordinamento universitario di altri paesi.

È il fenomeno noto con il termine di *transnational education*.

La Convenzione prevede che ogni paese possa stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da atenei esteri che operano nel proprio territorio sia subordinato alle condizioni previste da una normativa nazionale specifica o da accordi governativi bilaterali.

Riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati

La Convenzione di Lisbona contiene norme di particolare valore civile che regolano il riconoscimento dei titoli dichiarati dai rifugiati, dai profughi o da altre persone in possesso di status giuridici equivalenti o assimilabili. E' previsto che ogni paese adotti tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a studi più avanzati o all'esercizio di attività professionali

regolamentate anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possono essere comprovati dai relativi documenti.

Qualità e quantità delle informazioni

La Convenzione dedica ben due sezioni a definire la quantità e la qualità di informazioni che vanno messe in circolo per consentire al sistema internazionale di riconoscimento dei titoli di funzionare in modo efficiente ed efficace.

Ciascun paese dovrà mettere a punto e divulgare nelle forme più opportune:

- il quadro tipologico degli istituti di istruzione superiore appartenenti al proprio ordinamento, corredato delle caratteristiche tipiche di ogni categoria di istituti;
- l'elenco degli istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio e i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo di istituti o di programma;
- l'elenco degli istituti ubicati al di fuori del proprio territorio ma che fanno capo al proprio ordinamento nazionale;
- nel caso sia definito un sistema di valutazione formale, informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici posseduti da ciascun istituto.



Ogni paese è impegnato a costituire e mantenere un centro nazionale di informazione dotato degli opportuni mezzi necessari all'assolvimento delle sue funzioni e che abbia il compito di:

- rendere più agevole l'accesso a informazioni autorevoli ed accurate sul sistema e i titoli di studio di insegnamento superiore;
- rendere più agevole l'accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio degli altri paesi;
- fornire pareri o informazioni su questioni relative al riconoscimento e alla valutazione dei titoli di studio in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.

CAPITOLO 6

I CENTRI NAZIONALI DI INFORMAZIONE DELLE RETI ENIC E NARIC

Devi far riconoscere il tuo titolo all'estero? Vuoi sapere come fare?

In questo capitolo forniamo indirizzi, numeri di telefono e siti internet per contattare i singoli centri di informazione in merito al riconoscimento di un titolo estero.

I centri nazionali d'informazione sono collegati da due reti europee: la rete Naric e la rete Enic.

Che cos'è la rete Naric?

La rete Naric (*National academic recognition information centres*) è nata nel 1984 per iniziativa della Commissione europea. Collega i centri d'informazione designati dalle autorità nazionali dei paesi membri dell'Unione europea.

Che cos'è la rete Enic?

La rete Enic (*European network of national information centres on academic recognition and mobility*) collega i centri nazionali d'informazione designati dalle autorità nazionali dei paesi membri della Convenzione culturale europea del Consiglio d'Europa e della Regione Europa dell'Unesco.

Per maggiori informazioni visita il sito congiunto delle due reti:

<http://www.enic-naric.net>

Oltre alle informazioni sui differenti centri nazionali Naric ed Enic, il sito delle reti Naric ed Enic contiene, per ogni paese, informazioni relative al sistema d'istruzione superiore, alle istituzioni universitarie riconosciute e alle vigenti procedure di riconoscimento.



ATTENZIONE: Ogni paese ha proprie regole e strumenti per il riconoscimento delle qualifiche che molto spesso differiscono da quelle vigenti in Italia (ad esempio il concetto di "equipollenza" e la "Dichiarazione di valore" sono tipici del nostro sistema ma non di altri). Pertanto si consiglia di contattare direttamente il centro del paese dove si intenda far riconoscere la qualifica italiana, infatti gli altri paesi non hanno diritto di intervento diretto sulle procedure di riconoscimento attuate in un determinato sistema.

Indirizzi dei centri Enic-Naric:

ALBANIA



Division of Diploma Recognition & International Cooperation

Durrresi Street nr 23
Tirana, Albania
Tel: +355 4 2228347
Fax: +355 4 2232002
E-mail: mgjika@mash.gov.al;
senjod@mash.gov.al
Web: <http://www.mash.gov.al>
Responsabile: Mrs. Mimoza Gjika

AUSTRALIA



Australian Education International - National Office of Overseas Skills Recognition

GPO Box 1407 Canberra ACT 2601 Australia
Tel: +61 3 9938 2543
Fax: +61 2 6123 7892
E-mail: educational.noosr@deewr.gov.au
Web: <http://aei.gov.au/AEI/QualificationsRecognition/Default.htm>
Responsabile: Mrs. Margaret Proctor

AUSTRIA



Federal Ministry for Science and Research

Teinfaltstrasse 8, A-1014 Wien Österreich
Tel: +43 1 531 20 5921
Fax: +43 1 531 20 7890
E-mail: naric@bmwf.gv.at
Web: <http://www.bmwf.gv.at/naric>
Responsabile: Dr. Heinz Kasparovsky

BELGIO



NARIC-Flanders

Ministry of Education and Training
Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS) Hendrik Consciencegebouw
Toren A 6 Koning Albert II-laan 15 B-1210 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 553 97 44
Fax: +32 2 553 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be
Web: <http://www.naric.be>
Responsabili: Daniël De Schrijver / Karen Pattheeuws

**NARIC of the French Community of Belgium**

Ministry of the French Community of Belgium
Directorate General for Non-Compulsory Education and
Scientific Research
Rue A. Lavallée 1 B-1080 Brussels Belgium
Tel: +32 2 690 87 03
Fax: +32 2 690 87 60
E-mail: infosup@cfwb.be
Web: <http://www.enseignement.be/index.php?page=24808&navi=2087>
Responsabile: Ms. Chantal Kaufmann

BULGARIA**National Center for Academic Recognition and Mobility**

National Centre for Information and Documentation (NACID)
52a "D-r G.M.Dimitrov" Blvd. 1125 Sofia, BULGARIA
Tel: +359-2-871-38-24
Fax: +359-2-971-31-20
E-mail: naric@nacid.bg
Web: <http://www.nacid.bg>
Responsabile: Ms. Vanya Grashkina

CANADA**Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC)**

95 St. Clair Avenue West, Suite 1106
Toronto, Ontario, M4V 1N6 Canada
Tel: +1-416-962-8100, ext. 242
Fax: +1-416-962-2800
E-mail: info@cicic.ca
Web: <http://www.cicic.ca>
Responsabile: Mr. Yves Beaudin

CROAZIA**Croatian ENIC/NARIC office**

Donje Svetice 38/5 HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 627 48 88
Fax: +385 1 627 48 89
E-mail: enic@azvo.hr
Web: <http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=110>
Responsabile: Prof. Katarina Šimić

CIPRO
Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications

P.O. Box 12758, 2252 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 402 472 ; +357 22 402 473

Fax: +357 22 402 481

E-mail: info@kysats.ac.cy

Web: <http://www.kysats.ac.cy>

Responsabile: Prof. Constantinos Christou

DANIMARCA
Danish Agency for International Education

Fiolstræde 44 1171 Copenhagen K Denmark

Tel: +45 33 95 70 00

Fax: +45 33 95 70 01

E-mail: anerkendelse@iu.dk

Web: <http://en.iu.dk/recognition>

Responsabile: Ms. Bente Olsen

ESTONIA
Estonian ENIC/NARIC

Foundation Archimedes

L.Koidula 13A 10125 Tallinn ESTONIA

Tel: +372 696 24 15

Fax: +372 696 24 19

E-mail: enic-naric@archimedes.ee

Web: <http://www.archimedes.ee/enic>

Responsabile: Gunnar Vaht

FEDERAZIONE RUSSA
National Information Center for Academic Recognition and Mobility

Mikluho-Maklaya St. 6,

RUDN, 117593 Moscow, Russia

Tel: +07 095 958-2881, 955-0818

Fax: +07 095 433-1511, 958-2881

E-mail: RussianENIC@sci.pfu.edu.ru

Web: <http://www.russianenic.ru>

Responsabile: Gennady Lukichev

FINLANDIA

**Finnish National Board of Education [ENIC-NARIC Finland]**

PO Box 380
FI-00531 Helsinki Finland
Tel: +358 40 348 7555
E-mail: recognition@oph.fi
Web: <http://www.oph.fi/recognition>
Responsabile: Dr. Carita Blomqvist

Centre for International Mobility (CIMO), general information on studying in Finland

PO Box 343
FI-00531 Helsinki Finland
Tel: +358 (0) 207 868 500
Fax: +358 (0) 207 868 601
E-mail: samuli.repo@cimo.fi
Web: <http://www.cimo.fi>
Responsabile: Samuli Repo

FRANCIA

**CIEP Centre ENIC-NARIC France**

1 avenue Léon Journault 92318 Sèvres Cedex France
Tel: +33 1 45 07 63 21
Fax: +33 1 45 07 63 02
E-mail: enic-naric@ciep.fr
Web: <http://www.ciep.fr/enic-naricfr>
Responsabile: Mme Françoise Profit

GERMANIA

**German Academic Exchange Service**

Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany
Tel: + 49 228 882-0
Fax: + 49 228 882-444
E-mail: studying_in_germany_2@daad.de
Web: <http://www.daad.de>
Responsabile: Dr. Andreas Hoeschen

Central Office for Foreign Education in the Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs in the Federal Republic of Germany (ENIC-NARIC Centre)

P.O. Box 2240 D-53012 Bonn, Germany
Tel: +49 228 501 352, -264
Fax: +49 228 501 229
E-mail: zab@kmk.org
Web: <http://www.kmk.org/zab.html>
Responsabile: Barbara Buchal-Höver

GRECIA

**Hellenic NARIC**

54 Ag.Konstantinou Str. GR-10437 Athens, Greece
 Tel: +30-210-5281000 (information)
 Fax: +30-210.523.95.25
 E-mail: information_dep@doatap.gr
 Web: <http://www.doatap.gr>
 Responsabile: Bessy Athanasopoulou

IRLANDA

**Qualifications Recognition at the National Qualifications Authority of Ireland)**

5th Floor, Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland
 Tel: +353 1 887 1500
 Fax: +353 1 887 1595
 E-mail: info@qualrec.ie
 Web: <http://www.qualrec.ie>
 Responsabile: Ms. Niamh Lenehan

ISRAELE

**Department for Evaluation of Foreign Academic Degrees (Israeli ENIC) Ministry of Education**

Lev Ram Building
 2 Devora Haneviah Street
 91911 Jerusalem, Israel
 Tel: +972 2 560 2853
 Fax: +972 2 560 3876
 E-mail: diplomot@education.gov.il
 Web: <http://www.education.gov.il>
 Responsabile: Ms. Tzipy Weinberg

Council for Higher Education

P.O. Box 4037
 Jerusalem 91040, Israel
 Tel: +972 2 567 99 11
 Fax: +972 2 567 99 69
 E-mail: riki@che.org.il
 Web: <http://www.che.org.il>
 Responsabile: Ms. Riki Mendelzweig

ITALIA

**CIMEA - Information Centre on Academic Mobility and Equivalence**

Viale Ventuno Aprile, 36
I - 00162 Rome, Italy
Tel: +39-06-863 21 281
Fax: +39-06-863 22 845
E-mail: cimea@fondazionerui.it
Web: <http://www.cimea.it>
Responsabile: Mr. Carlo Finocchietti

LETONIA

**Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)**

Valnu iela 2
LV-1050 Riga, Latvia
Tel: +371 7225155
Fax: +371 7221006
E-mail: baiba@aic.lv
Web: <http://www.aic.lv>
Responsabile: Ms. Baiba Ramina

LITUANIA

**Centre for Quality Assessment in Higher Education (Lithuanian ENIC/NARIC)**

Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 210 47 77
Fax: +370 5 213 25 53
E-mail: enicnaric@skvc.lt
Web: <http://www.skvc.lt>
Responsabile: Ms. Aurelija Valeikiene

LUSSEMBURGO

**Ministry of Culture, Higher Education and Research**

18-20, Montée de la Pétrusse L-2912 Luxembourg
Tel: +352 478-5139
Fax: +352 26 29 60 37
E-mail: jean.tagliaferri@mcesr.etat.lu
Web: <http://www.cedies.public.lu>
Responsabile: Mr. Jean Tagliaferri

MALTA

**Malta Qualification Recognition Information Centre
(Malta QRIC)**

16/18 Tower Promenade, St Lucia SLC 1019, Malta
 Tel: +356 2754 0051
 Fax: +356 21 801411
 E-mail: qric.malta@gov.mt
 Web: <http://www.mqc.gov.mt>
 Responsabile: Dr. James Calleja

NORVEGIA

NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

P.O. Box 1708 Vika, 0121 Oslo, Norway
 Tel: +47 21 02 18 60
 Fax: +47 21 02 18 01
 E-mail: postmottak@nokut.no
 Web: <http://www.nokut.no>
 Responsabile: Ms. Ida Lønne

NUOVA ZELANDA

New Zealand Qualifications Authority

Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa
 PO Box 160, Wellington 6140, New Zealand
 Tel: +64-4-463 3000
 Fax: +64-4-802 3401
 E-mail: pamela.hulston@nzqa.govt.nz
 Web: <http://www.nzqa.govt.nz>
 Responsabile: Mrs. Pamela Hulston

PAESI BASSI

International Recognition Department Dutch ENIC/NARIC

Kortenaerkade 11, Postbus 29 777
 2502 LT Den Haag, The Netherlands
 Tel: +31 70 426 0270
 Fax: +31 70 426 0395
 E-mail: <http://www.nuffic.nl/contact>
 Web: <http://www.nuffic.nl>
 Responsabile: Ms. Lucie de Bruin

POLONIA

**Department of International Programmes and Recognition of Diplomas**

Ministry of Science and Higher Education
ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 52 92 280 ; +48 22 628 67 76

Fax: +48 22 628 35 34

E-mail: hanna.reczulska@mnisw.gov.pl

Web: <http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa>

Responsabile: Ms. Hanna Reczulska

PORTOGALLO

**NARIC Portugal**

Av. Duque d'Ávila 137, 1069-016 Lisboa, Portugal

Tel: +351 21 312 6000 or +351 21 312 6098

Fax: +351 21 312 6020

E-mail: manuela.paiva@dges.mctes.pt

Web: <http://www.naricportugal.pt>

Responsabile: Ms. Maria Manuela Paiva

REGNO UNITO

**UK NARIC**

Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire
GL50 1XP, United Kingdom

Tel: +44 (0) 871 330 7033

Fax: +44 (0) 871 330 7005

E-mail: info@naric.org.uk

Web: <http://www.naric.org.uk>

Responsabile: Dr. Cloud Bai-Yun

REPUBBLICA CECA

**Centre for Recognition of Documents on Education**

U dvou srpů 2, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Tel: +420 257 011 335

Fax: +420 257 531 672

E-mail: naric@csvs.cz

Web: <http://www.naric.cz>

Responsabile: Ms. Štěpánka Skuhrová

REPUBBLICA SLOVACCA

Centre for the Recognition of Diplomas, Ministry of Education of the Slovak Republic

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, SR

Tel: +421 2 59 238 121

Fax: +421 2 59 238 124

E-mail: naric@minedu.sk

Web: <http://www.minedu.sk/SUDV/sudv.htm>

Responsabile: Mr. Peter Plavcan

ROMANIA

National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas Granted Abroad

Str. Gen. Berthelot 28-30

Sector 1, 010168, București, Romania

Tel: +40 21 313 26 77, +40 21 405 63 12, +40 21 405 62 44

Fax: +40 21 313 10 13

E-mail: cornelmun@yahoo.com

Web: <http://www.cnred.edu.ro>

Responsabile: Mr. Corneliu Munteanu

SAN MARINO

Dipartimento Pubblica Istruzione

Contrada Omerelli 23,

47890 Republic of San Marino

Tel: +378-0549882550

Fax: +378-0549882301

E-mail: segr.pub-istr@omniway.sm

Responsabile: Mr. Filiberto Bernardi

SANTA SEDE

Congregation for Catholic Education

Congregatio de Institutione Catholica

00120 Vatican City Rome, Italy

Tel: +39 06 69 88 41 67

Fax: +39 06 69 88 41 72

E-mail: educatt@ccatheduc.va

Web: <http://www.vatican.va>

Responsabile: Rev. Pascale Ide

SLOVENIA

**Ministry of Higher Education, Science and Technology,
Education Recognition Office, ENIC-NARIC**

Kotnikova 38
1000 Ljubljana, SI Slovenia
Tel: +386 1 478 47 45
Fax: +386 1 478 47 24
E-mail: naric.mszs@gov.si
Web: <http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=345>
Responsabile: Ms. Anita Jesenko

SPAGNA

**Ministerio de Educación SG de Títulos y Reconocimiento
de Cualificaciones**

Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid
Tel: 00 34 91 506 55 93
Fax: 00 34 91 506 57 06
E-mail: misabel.barrios@educacion.es
Web: <http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/titulos/homologacion-titulos.html>
Responsabile: Ms. Isabel Barrios

STATI UNITI

**United States Network for Education Information
(USNEI)/US ENIC**

International Affairs Office/OS, U.S. Department of Education
5209 Sangamore Road Bethesda, Maryland 20816, USA
Tel: +1 301 320 3842
E-mail: Estephenhunt@verizon.net
Web: <http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-index.html>
Responsabile: Dr. E. Stephen Hunt

SVEZIA

**Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-
NARIC Sweden]**

P.O. Box 7851 SE – 103 99 Stockholm, Sweden
Luntmakargatan 13, Stockholm
Tel: + 46 8 5630 8500 Fax: + 46 8 5630 8650
E-mail: hsv@hsv.se
Web: <http://www.hsv.se>
Responsabile: Mr. Lars Petersson



Swedish Institute

Skeppsbron 2 PO Box 7434
 SE - 103 91 Stockholm, Sweden
 Tel: +46 8 453 78 00
 Fax: +46 8 20 72 48
 E-mail: si@si.se
 Web: <http://www.si.se/English>

SVIZZERA



Swiss ENIC, Recognition Information Centre

Rectors' Conference of the Swiss Universities
 Postfach 607 CH – 3000 Bern 9
 Tel: +41 31 306 60 32
 Fax: +41 31 306 60 20
 E-mail: christine.gehrig@crus.ch
 Web: <http://www.enic.ch>
 Responsabile: Ms. Christine Gehrig

TURCHIA



European Union and International Relations Office - ENIC-NARIC Turkey

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
 06539 Bilkent – Ankara, Turkey
 Tel: +90 312 298 72 40-42
 Fax: +90 312 266 47 44
 E-mail: naric@yok.gov.tr
 Responsabile: Ms. Armagan Erdogan

UCRAINA



Department for Licensing, Accreditation and Nostrification

Ministry of Education and Science of Ukraine
 Prospekt Peremogi, 10, 01135 Kiev, Ukraine
 Tel: +38 044 246 37 96
 Fax: +38 044 246 38 04
 E-mail: dlan@mon.gov.ua
 Web: <http://www.mon.gov.ua>
 Responsabile: Mr. Vasil' D.Shynkaruk

UNGHERIA



**Hungarian Equivalence and Information Centre,
Educational Authority**

Budapest, Báthory u. 10.

H-1054, Hungary

Tel: +36 1 374-2200

Fax: +36 1 374-2492

E-mail: recognition@oh.gov.hu

Web: <http://www.naric.hu>

Responsabile: Mr. Gabor Meszaros